

Città metropolitana di Bologna

ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

L'anno 2020, il giorno undici Novembre, alle ore 13:20 presso gli uffici della Città metropolitana, il Sindaco VIRGINIO MEROLA, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello statuto della Città metropolitana.

ATTO N.211 - I.P. 3553/2020 - Tit./Fasc./Anno 8.2.2.5.0.0/1/2020

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Accordo di Programma in variante alla Pianificazione territoriale urbanistica ex art. 60 della L.R. n. 24/2017 in attuazione dell'accordo territoriale "Polo funzionale di Altedo - San Pietro in Casale area "Ex zuccherificio". Assenso preliminare all'Accordo e parere preventivo di valutazione ambientale.

Città metropolitana di Bologna

Area Pianificazione Territoriale

Oggetto:

Accordo di Programma in variante alla Pianificazione territoriale urbanistica ex art. 60 della L.R. n. 24/2017 in attuazione dell'accordo territoriale "Polo funzionale di Altedo - San Pietro in Casale area "Ex zuccherificio". Assenso preliminare all'Accordo e parere preventivo di valutazione ambientale.

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione:

1. *Esprime, in qualità di Rappresentante della Città metropolitana di Bologna¹, l'assenso preliminare all'Accordo e parere preventivo di valutazione ambientale, che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1)², nell'ambito del Accordo di Programma tra la Città metropolitana di Bologna, il Comune di San Pietro in Casale e il Comune di Malalbergo, in attuazione dell'accordo territoriale "Polo funzionale di Altedo - San Pietro in Casale area "Ex zuccherificio" avviato secondo la procedura di cui all'art. 60, L.R. n. 24/2017, comportante variazione alla vigente strumentazione urbanistica comunale;*
2. *esprime, inoltre, in qualità di autorità competente, la preventiva valutazione di compatibilità ambientale sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) della proposta di Accordo in oggetto, in esito alla fase di consultazione svolta mediante apposita Conferenza preliminare di Servizi ed a seguito dell'acquisizione dei pareri espressi dagli Enti competenti in materia ambientale, nonchè sulla base del-parere preventivo di valutazione ambientale reso da ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni metropolitana (AACM)³, allegato al documento di Assenso, nei termini di seguito richiamati:*

"La CM in relazione ai compiti ad essa attribuiti dalla LR 13/2015 e 24/2017 in materia di VALSAT esprime una valutazione preliminare favorevole a condizione che venga recepito quanto descritto ai punti precedenti del Considerato, anche in riferimento alle considerazioni e osservazioni preliminari ambientali indicate nella "relazione istruttoria" predisposta da ARPAE – Struttura Autorizzazioni Concessioni (AACM) di Bologna, allegata.".

¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 56/2014 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni", il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana. Al Sindaco metropolitano di Bologna sono attribuite le competenze individuate all'art. 33 del vigente Statuto dell'Ente.

² Registrato in atti con P.G. n. 59931 del 6.11.2020 – fasc. 8.2.2.5/1/2020.

³ Acquista agli atti con PG n. 59354 del 5.11.2020.

Motivazione:

Il Suap Edilizia – Controllo pratiche sismiche dell'Unione Reno Galliera con nota acquisita agli atti della Città metropolitana con prot. n. 29995 del 16.06.2020 ha avviato il procedimento avente ad oggetto l'Accordo di Programma in variante alla Pianificazione territoriale urbanistica ex art. 60 della L.R. n. 24/2017 tra la Città metropolitana di Bologna, il Comune di Malalbergo, il Comune di San Pietro in Casale e la società P3 Altedo S.r.l in attuazione dell'accordo territoriale "Polo funzionale di Altedo - San Pietro in Casale area "Ex zuccherificio". Con la medesima comunicazione è stata contestualmente convocata, per la data del 30.06.2020, la Conferenza dei servizi preliminare, ai sensi dell'art. 60, comma 3, L.R. n. 24/2017 e dell'art. 14 e ss. della L. 241/1990, in forma simultanea e in modalità sincrona, al fine di verificare la possibilità di un consenso unanime sulla proposta di Accordo di programma in esame.

Alla suddetta seduta sono stati invitati gli Enti partecipanti all'Accordo, compresa la Città metropolitana di Bologna in quanto Amministrazione interessata ad esprimersi in merito alla conformità urbanistica dell'intervento in questione, oltre alla valutazione di compatibilità ambientale.

Il progetto relativo alla procedura in esame consiste nella realizzazione di una piattaforma logistica per complessivi 95.000 mq di SU su un'area di circa 25 Ha. L'area risulta impermeabilizzata per 15 Ha (parte corrispondente al vecchio insediamento dello zuccherificio situato ad est dello scolo Calcarata), la restante area ad ovest dello scolo è agricola.

L'intervento è in attuazione dell'Accordo Territoriale sottoscritto il 11.12.2019 ed agli atti con prot. n. 72993/2019 fra la Città metropolitana di Bologna, i Comuni di S. Pietro in Casale, Malalbergo nonché con l'Unione Reno Galliera.

Tale Accordo prevede inoltre – in coerenza con quanto indicato dagli art. 20 e 45 della LR 24/2017 – la necessità di assicurare dotazioni aggiuntive a garanzia della sostenibilità territoriale dell'ambito, da finanziarsi mediante un contributo di sostenibilità di importo complessivo pari ad euro 1.420.000.

Lo stesso accordo ha recepito le politiche del PUMS per la grande logistica, il quale prevede la possibilità di insediare la grande logistica nell'Hub metropolitano di Altedo, a condizione che venga realizzato un adeguato livello di servizio di trasporto collettivo per garantire lo spostamento degli addetti, essendo il collegamento ferroviario situato a 4 km.

Sotto il profilo normativo si applicano l'art. 60 L.R. 24/2017 e l'art. 18 della medesima legge che disciplina le procedure in materia di Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) dei piani urbanistici, in conformità alla Direttiva

2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, nonché alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa. La Città metropolitana, in qualità di Autorità competente, come disposto ai sensi dell'art. 19, comma 3, L.R. n. 24/2017, si esprime in merito alla valutazione ambientale dei piani urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte del territorio metropolitano, dando specifica evidenza a detta valutazione. In seduta di Conferenza preliminare di Servizi sono stati illustrati i contenuti dell'Accordo di programma in parola e si è definita la necessità di prevedere una ulteriore seduta per l'acquisizione di opportuni approfondimenti ed integrazioni anche a seguito di richiesta presentata dalla Città metropolitana con nota prot. n. 38337 del 28.07.2020.

Il Suap dell'Unione Reno Galliera ha quindi predisposto, con nota acquisita agli atti con Prot. n. 49376 del 25.09.2020, la convocazione *della seconda seduta della Conferenza preliminare di Servizi per il giorno 5 ottobre 2020*, al fine di acquisire i pareri definitivi degli Enti e procedere alla successiva fase di deposito degli atti, come previsto ai sensi dell'art. 60, comma 5, L.R. n. 24/2017.

Si richiamano i verbali delle due sedute di Conferenza preliminare di cui al prot. 32928 del 1/07/2020 e prot. n. 53808 del 16/10/2020.

In vista dei successivi adempimenti relativi alla procedura in esame, il Servizio Pianificazione del Territorio della Città metropolitana di Bologna ha esaminato la documentazione tecnica a corredo ed ha predisposto il documento denominato “*Assenso preliminare all'Accordo e parere preventivo di valutazione ambientale.*”⁴, che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*), nel quale vengono espresse le determinazioni preliminari.

Nel predetto documento viene formulata, inoltre, la preventiva valutazione di compatibilità ambientale sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) della proposta di Accordo in oggetto, in esito ai pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale, nonché in considerazione delle prescrizioni preventive formulate da ARPAE AACM nella *proposta di parere preventivo*⁵, allegato al documento di Assenso quale sua parte integrante e sostanziale.

Per tutto quanto sopra richiamato, si approvano i contenuti dell'Assenso preliminare all'Accordo e parere preventivo di valutazione ambientale e si richiama tutto quanto ivi riportato.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la

⁴ Vedi nota n. 2.

⁵ Vedi nota n. 3.

Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

Il vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede all'art. 33⁶, comma 2, lett. g), la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del Consigliere metropolitano Marco Monesi, con delega alla Pianificazione, Mobilità sostenibile e Viabilità.

Si precisa inoltre che il provvedimento in esame non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Città metropolitana, non essendo previsto alcun onere di carattere economico-finanziario a carico dell'Ente medesimo.

Si dichiara che è stato richiesto ed acquisito agli atti il parere⁷ della Responsabile del Servizio Pianificazione del Territorio, in relazione alla regolarità tecnica del presente atto.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg. 15 consecutivi.

Allegati:

Allegato n. 1 così costituito:

- Assenso preliminare all'Accordo e parere preventivo di valutazione ambientale. (PG n. 59931 del 6.11.2020);
- Parere preventivo di valutazione ambientale rilasciata da ARPAE - AAC Metropolitana (PG n. 59354 del 5.11.2020) - Allegato A.

Il Sindaco Metropolitano
VIRGINIO MEROLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

⁶ L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

omissis

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

omissis

⁷ Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.